

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5430 del 04/10/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013. DITTA: ALTAIR FUNECAP ITALIA S.P.A. ATTIVITÀ: CREMAZIONE ANIMALI SVOLTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - VIA DOGANA PO SNC
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5653 del 04/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- in data 7/06/2024 è pervenuta al Protocollo generale di ARPAE n. 105799 l'istanza di autorizzazione unica ambientale (AUA), per l'attività di *"cremazione animali"* da svolgersi nello stabilimento sito in via Dogana Po snc – Castel San Giovanni, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;
- con nota del Suap del Comune di Castel San Giovanni prot n. 15674 del 9/07/2024, acquisita al prot. Arpae n. 125695, è stata indetta, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e dell'art. 13 del D.L 76/2020, la Conferenza di Servizi con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90, *"per esame dell'istanza di rilascio AUA per emissione convogliate in atmosfera per impianto cremazione animali unitamente a SCIA EDILIZIA – fabbricato catastalmente individuato al foglio 12 mappale 607 (sub 1 e sub 2) collocato in Castel San Giovanni all'interno del polo logistico"*;

Considerato che:

- nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal Suap del Comune di Castel San Giovanni, questa Agenzia, con note prot. n. 131681 del 18/07/2024 e n. 161683 del 9/09/2024, ha richiesto documentazione integrativa, prodotta dalla ditta in data 28/08/2024 (prot. Arpae n. 154948) e in data 20/09/2024 (prot. Arpae n. 169278);
- in data 24/09/2024 la ditta ha trasmesso volontariamente ulteriore documentazione integrativa, acquisita al prot. Arpae n. 171512;

Rilevato che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 13 del 3/10/2024 Sinadoc 21815/2024) risulta che:

- i. le emissioni derivano da due forni crematori per animali alimentati a gas metano;
- ii. la carica massima caricabile (carcassa) al forno FT 250 R è pari a 700 kg, mentre quella caricabile al forno FT 110 è pari a 110 kg;
- iii. i corpi raccolti saranno mantenuti in sacchi sigillati ermeticamente e al momento del ritiro saranno raccolti in contenitori coperti a tenuta stagna, caricati su pallet d'appoggio all'interno di veicoli autorizzati al trasporto delle carcasse coibentati e chiusi e portati al centro. I pallet, le casse per il trasporto ed i veicoli saranno adeguatamente sanificati e le acque derivanti da tale attività saranno raccolte e stoccate in un serbatoio svuotato da azienda autorizzata;
- iv. in attesa della cremazione, le carcasse saranno conservate in celle frigorifere sanificabili; i capi di grossa taglia (equini) non saranno stoccati in celle frigorifere, ma inviati direttamente alla cremazione nel forno FT 250 R;
- v. nel caso di cremazione collettiva, le ceneri saranno raccolte dal refrattario e conservate in un contenitore ermetico al riparo dalle intemperie, in un'area esterna; nel caso di cremazione individuale, si provvederà alla triturazione/frantumazione delle ceneri, per poter essere introdotte in apposite urne;
- vi. la potenza termica totale dei bruciatori del forno FT 110 4 D è pari a 1400 kWt, mentre quella del forno FT 250 R è pari a 1500 kWt;
- vii. l'impianto FT110 4D è costituito da 4 camere di cremazione separate, ognuna delle quali dotata di foro di uscita per consentire ai fumi di confluire in unico collettore, che gira sotto le camere di combustione e li convoglia nel postcombustore;
- viii. nella zona di post combustione viene raggiunta una temperatura di 850 °C per oltre 2 secondi, garantita per tutte le normali condizioni di funzionamento (il volume della camera di postcombustione del forno FT 250 R è pari a 6,98 m3, mentre quello del forno FT 110 4D è pari a 5,74 m3);
- ix. viene previsto il monitoraggio in continuo dell'ossigeno nello scarico, e il controllo automatico dell'aria di combustione e della temperatura della camera principale e di quella di post combustione;
- x. sono stati forniti certificati di analisi di impianti analoghi, da cui si evincono, tra l'altro, basse concentrazioni di COT;
- xi. il forno FT 250 R presenterà una sola emissione convogliata, denominata E1, che fungerà anche da camino di emergenza in caso di bypass del filtro a maniche, mentre il forno FT 110 4D avrà una emissione convogliata da normale funzionamento, denominata E2, ed un camino dedicato di emergenza in caso di bypass del filtro a maniche;
- xii. il camino di emergenza del forno FT110 o la valvola di bypass del forno FT250 non vengono mai attivati nel corso della giornata a impianti in funzione. Il camino di emergenza o la valvola si aprono per pochi minuti solo nella fase di spegnimento a bruciatori spenti per consentire l'ingresso di un maggior volume di aria nel sistema, alla chiusura del camino di emergenza inizia il "lavaggio" dei filtri che scaricano le polveri esauste in una tramoggia. Le condizioni di attivazione dell'apertura di emergenza dei bypass, gestite automaticamente, riguardano: sovrappressione nella camera di combustione, sovratemperatura dei fumi in ingresso al filtro, guasto del ventilatore a tiraggio ridotto, bassa pressione acqua nel circuito di raffreddamento fumi, rottura sonda ossigeno, rottura termocoppia regolazione temperatura in camera di cremazione e post combustione;
- xiii. l'azienda si è dotata di una procedura per individuare gli interventi che il personale addetto alla gestione dell'impianto di cremazione deve attuare in presenza di eventuali situazioni anomale (malfunzionamenti, guasti, eventi accidentali) al fine di garantire la sicurezza e la salute delle persone, la protezione dell'ambiente e dei beni e assicurare il compimento del servizio di cremazione;
- xiv. il sistema di frantumazione è chiuso ed il proponente esclude che possa generare emissioni in atmosfera;
- xv. le sorgenti sonore sono costituite dai camini di emissione, dai dissipatori di calore acqua aria e a attrezzature di processo (pompa, aspiratore, ventilatore, compressore, polverizzatore);

Atteso che:

- con nota prot. n. 174406 del 27/09/2024, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione

dell'AUA;

- con nota prot. n. 176641 del 1/10/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza ha espresso parere favorevole con prescrizioni per la matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 105741 del 2/10/2024 (prot. Arpae n. 177945 del 3/10/2024) l'Azienda USL di Piacenza ha espresso parere favorevole, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - i. il camino di emergenza del forno FT110 e la valvola di bypass del forno FT250 non dovranno essere attivati nel corso della giornata a impianti in funzione ma dovrà essere riservato il loro utilizzo in caso di situazioni emergenziali; tuttavia, per la pulizia dei filtri, è possibile l'attivazione dei bypass solamente a cremazione ultimata ed in assenza degli inquinanti derivanti dalla cremazione stessa;
 - ii. dovranno essere effettuati annualmente monitoraggi dei parametri riportati in autorizzazione secondo le metodiche indicate;
 - iii. dovrà essere garantita l'efficienza di funzionamento del sistema di post combustione e dei sistemi di abbattimento previsti;
 - iv. dovranno essere messi in atto sistemi ed accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere di emissioni diffuse;
- con nota prot. n. 21924 del 3/10/2024, assunta al prot. Arpae n. 178359, il SUAP del Comune di Castel San Giovanni ha trasmesso:
 - i. nota prot. n. 21345 del 27/9/2024, con cui il Comune ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico;
 - ii. nota prot. n. 21739 del 1/10/2024, con cui il Comune ha espresso parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "ALTAIR FUNECAP ITALIA S.P.A." (C.F. 12222380961), con sede legale in Milano (MI), via Alessandro Manzoni n. 38, per l'attività di "cremazione animali" svolta in comune di Castel San Giovanni, via Dogana Po snc, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- 2. di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 cremazione animali – forno FT 250 R

Portata massima	3300	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	313	gg/anno
Altezza minima	9,3	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	400	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50	mg/Nm ³

Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Composti organici volatili detratto il metano (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Acido Cloridrico, Cloro e suoi composti inorganici (espressi come HCl)	30	mg/Nm ³
metalli pesanti totali intesi come somma di Sb, As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V, Cd, Tl	5	mg/Nm ³
Mercurio	0,05	mg/Nm ³
Cadmio + Tallio	0,05	mg/Nm ³
PCDD+PCDF	0,0000001	mg/Nm ³
PCB-DL	0,0000001	mg/Nm ³
IPA	0,01	mg/Nm ³
di cui		
Benzo(a)pirene	0,001	mg/Nm ³

Il valore limite di portata è comprensivo dell'umidità e riferito al tenore di ossigeno tal quale

I valori limite di concentrazione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari all'11%

EMISSIONE N. E2 cremazione animali – forno FT 110 4D

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	313	gg/anno
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	400	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Composti organici volatili detratto il metano (espressi come COT)	20	mg/Nm ³
Acido Cloridrico, Cloro e suoi composti inorganici (espressi come HCl)	30	mg/Nm ³
metalli pesanti totali intesi come somma di Sb, As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V, Cd, Tl	5	mg/Nm ³
Mercurio	0,05	mg/Nm ³
Cadmio + Tallio	0,05	mg/Nm ³
PCDD+PCDF	0,0000001	mg/Nm ³
PCB-DL	0,0000001	mg/Nm ³
IPA	0,01	mg/Nm ³
di cui		
Benzo(a)pirene	0,001	mg/Nm ³

Il valore limite di portata è comprensivo dell'umidità e riferito al tenore di ossigeno tal quale

I valori limite di concentrazione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nei fumi secchi pari all'11%

EMISSIONE N. E3 camino di emergenza forno FT 110 4D

- dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di cremazione devono essere portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi;
- le camere di combustione e le camere di post-combustione devono essere dotate di appositi sensori di rilevazione della temperatura;
- gli impianti devono essere dotati di un sistema automatico per impedire l'alimentazione delle carcasse in camera di combustione nei seguenti casi:
 - all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita;
 - qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita;
- in entrambi gli impianti deve essere effettuato il monitoraggio in continuo dell'ossigeno nello scarico gassoso, il controllo automatico dell'aria di combustione, il monitoraggio della temperatura nella camera principale e in quella di post combustione; i dati rilevati devono essere conservati in formato digitale e tenuti a disposizione

dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- e) il controlavaggio dei filtri con attivazione dei bypass può avvenire solo a cremazione ultimata ed una volta che non sono più presenti inquinanti derivanti dalla cremazione medesima; la durata di attivazione dei bypass, sia in condizioni programmate (lavaggio dei filtri) sia in condizioni emergenziali, deve essere opportunamente registrata in formato digitale; in caso di attivazione in emergenza devono essere annotate le relative cause; i dati rilevati devono essere conservati in formato digitale e tenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- f) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- g) tutti i camini di emissione devono essere identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione e i camini E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- h) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- i) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- j) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- k) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- l) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- m) i monitoraggi, che devono essere effettuati alle emissioni convogliate a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
 - **ossidi di azoto (espressi come NO₂)**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);

- **Ossidi di Zolfo (espressi come SO₂):** UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);
 - **monossido di carbonio:** UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
 - **Acido Cloridrico, Cloro e suoi composti inorganici (espressi come HCl):** UNI EN 1911:2010; UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico), ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2);
 - **Composti Organici Volatili detratto il metano espressi come Carbonio Organico Totale (COT):** UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010;
 - **Diossine e Furani (PCDD+PCDF):** UNI EN 1948-1,2,3:2006;
 - **Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.):** UNI EN 14385:2004, ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723;
 - **Mercurio Totale (Hg):** UNI EN 13211-1:2003, UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico);
 - **Policlorobifenili (PCB):** UNI EN 1948-4:2014;
 - **Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA):** ISO 11338-1 e 2:2003, Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35, DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35);
- o) per gli inquinanti/parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti/parametri sopra riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- q) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- r) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- s) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora per tutti gli inquinanti con l'eccezione di PCDD+PCDF, PCB-DL ed IPA per i quali il campionamento dovrà avere una durata di 8 ore. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora o di 8 ore per PCDD+PCDF ed IPA e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione;
- t) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- u) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato
- v) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- w) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- x) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (otto ore), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- y) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- z) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- aa) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- bb) in ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio dei nuovi impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti le emissioni **E1 ed E2** finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in tre giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

- tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- cc) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpa di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- dd) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

3. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento 878/2020;
- per quanto riguarda le ricadute al suolo delle emissioni in atmosfera e l'eventuale impatto sugli ecosistemi circostanti, anche in considerazione della localizzazione prescelta, la ditta si è impegnata ad eseguire, prima della messa in funzione dei due impianti, una campagna di monitoraggio sul terreno circostante, al fine di individuare il livello di inquinamento prima dell'entrata in servizio del forno crematorio, procedendo in seguito, con cadenza quinquennale, all'esecuzione di ulteriori campionamenti; a tal proposito, è opportuno che sia i punti di campionamento sia i parametri da analizzare siano preventivamente concordati con il ST di ARPAE di Piacenza e con il Comune di Castel San Giovanni;

4. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art.2 del DPR 59/2013;

5. di dare atto che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Castel San Giovanni, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Castel San Giovanni;
- l'autorizzazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;

- il presente provvedimento viene redatto in originale “formato elettronico”, sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

6. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell’incarico di funzione Unità organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.